

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND


II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 31^ate SITZUNG
8-10-1953

INDICE - INHALTSANGABE

Discussione articolata del Disegno di
Legge n. 109: " Servizio Antincendi „
(articoli da 8 a 28)

Debatte über die einzelnen Artikel des
Gesetzentwurfes N. 109 " Feuerwehr-
dienst „ (von Artikel 8 bis 28)



Presidente: Avv. RICCARDO ROSA;

Vicepresidente: Dott. SILVIUS MAGNAGO.

Ore 9.45.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 7 ottobre 1953.

PRUNER: (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato. Continua la discussione sul progetto di legge per il servizio antincendi.

Art. 8. E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Art. 9.

SCOTONI (PCI): Vorrei un chiarimento sul modo in cui si svolgeranno gli accordi. Attualmente quando un giovane ha raggiunto l'età di leva può fare domanda di entrare nel Corpo dei Vigili del fuoco, viene assegnato all'uno o all'altro Corpo e frequenta la scuola. Adesso i giovani di leva come arrivano ai Corpi di Trento e di Bolzano?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Quando sarà stabilita l'intesa che è prevista fra la Regione e i Ministeri competenti, cioè il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa, il giovane della Regione che fa quella domanda viene mandato d'autorità dal Ministero al Corpo di Bolzano o di Trento.

SCOTONI (PCI): Veramente il testo dice: « A tal fine il personale compreso ecc. si considera parte del Corpo ». A qual fine? Al fine di vedere che ha prestato servizio nel Corpo nazionale? Ciò vorrebbe dire che uno che ha prestato servizio nel Corpo di Trento o di Bolzano può accettare di diventare vigile permanente, come se avesse prestato servizio nel Corpo nazionale?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Sì!

SCOTONI (PCI): Ma precedentemente, quando sono di leva, com'è che sono destinati ai Corpi di Trento e di Bolzano? E' una cosa distinta; si potrà forse nell'accordo già fatto inserire anche questo, ma qui l'accordo sarebbe veramente limitato alla parificazione fra i Corpi locali ed il Corpo nazionale, affinché il servizio venga computato onde ottenere la qualifica di vigile permanente.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): La formulazione del comma è dovuta soprattutto al fatto che la legge del 1950 dice che questi giovani di leva possono essere assegnati al Corpo nazionale; non dice « ai Corpi singoli delle provincie », ma « al Corpo nazionale », e nel Corpo nazionale, che non ha personalità giuridica, sono distribuiti i singoli Corpi provinciali che hanno carattere e personalità giuridica, con proprio organico. Era necessario, per una questione di carattere formale, mettere « a tal fine i Corpi permanenti si considerano parte del Corpo nazionale », perchè i giovani di leva possono essere assegnati ai Corpi di Trento e di Bolzano.

SCOTONI (PCI): Però « a tal fine » si riferisce ad altra cosa!

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10. C'è un emendamento aggiuntivo, a firma Vinante, Raffaelli e Paris, che dice: « Quando sia chiamata a giudicare atti di indisciplina di vigili volontari, la Commissione di disciplina viene integrata da due rappresentanti degli stessi, uno per Provincia, eletti dai vigili. ».

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Questa Commissione di disciplina non è competente in modo assoluto per i vigili volontari, e quindi alla base di questo emendamento c'è un equivoco. La Commissione di disciplina è competente esclusivamente per i componenti dei Corpi permanenti, non per i Corpi volontari, che non si trovano irreggimentati in un regime che esiga una Commissione di disciplina, perchè sono regolati dai rispettivi statuti i quali sono deliberati dai consigli comunali. Negli statuti sono previsti

anche i casi afferenti la esclusione e la cessazione della qualità di membri del Corpo. Comunque non può la competenza di questa Commissione di disciplina essere estesa ai Corpi volontari.

RAFFAELLI (PSI): L'emendamento è stato suggerito proprio dai volontari, i quali, se non hanno una particolare propensione a leggere le norme disciplinari, evidentemente però sanno che devono essere sottoposti a casi di disciplina qualora sia necessario. Siccome sembra che dal testo di legge non risulti in alcuna maniera a quali istanze di disciplina devano eventualmente sottostare i volontari, ci pareva che dovessero eventualmente essere sottoposti alla Commissione di disciplina di cui si parla. Possiamo prendere atto delle dichiarazioni dell'Assessore, ma penso che non starebbe male un accenno esplicito alla competenza di questa Commissione. Se poi non si ritiene di dover fissare per i volontari alcuna istanza disciplinare, tanto meglio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Il loro statuto!

NARDIN (PCI): Chiedo ancora se gli Ispettori sono o non sono ufficiali; se sono ufficiali è giusto non prevedere chi li giudica? Se non sono ufficiali gli Ispettori provinciali, i vice comandanti lo sono?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Sì!

NARDIN (PCI): Benissimo, allora la Commissione ha competenza sui vice comandanti, ma a me pare che anche gli Ispettori provinciali siano ufficiali. Una Commissione di disciplina così costituita presenta inevitabilmente delle lacune, sia perchè non sa come giudicare questi ultimi, sia perchè non sono previsti nemmeno i supplenti, per cui quando uno degli ufficiali componenti la Commissione di disciplina dovesse venire sottoposto ad un provvedimento del genere, non si sa chi lo sostituisce. Dovrebbe decadere automaticamente, e dovrebbe subentrare il supplente. La legge nazionale prevede queste cose; se così avviene, chi dovrebbe essere? Qui non è previsto nulla del genere, e quindi chiedo ancora delle delucidazioni al riguardo.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Il regolamento di disciplina n. 701, richiamato al primo comma, al titolo 3 tratta dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, e all'art. 42 dello stesso titolo tratta della Commissione di disciplina con un funzionario amministrativo della Prefettura di grado almeno pari a quello dei comandanti dei Corpi, e comunque non inferiore al 7°, quale primo membro; del comandante dei vigili del fuoco, secondo membro; di un ufficiale o, in mancan-

za, di un sottufficiale permanente di grado non inferiore all'incolpato, come terzo membro. Funge da segretario un funzionario amministrativo della Provincia. Questa Commissione è competente esclusivamente per i sottufficiali ed i vigili, e non per gli ufficiali. Sono ufficiali gli Ispettori e i Vicecomandanti, per i quali, nel sistema della nuova legge, rimarrà competente, fino a nuova disciplina sulla materia con legge regionale, la Giunta Regionale.

NARDIN (PCI): Ma questo bisogna dirlo! C'è una Commissione nazionale che giudica gli ufficiali, e nel nostro caso si dica che è la Giunta Regionale!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Gli ufficiali qui previsti diventano dipendenti della Regione, e non c'è bisogno di dire che fino a tanto che la cosa non sarà regolata in modo più specifico, provvederà la Giunta Regionale.

NARDIN (PCI): Rinuncio a discutere!

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l'emendamento che chiede che la Commissione di disciplina si occupi anche dei volontari: l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 10: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 11.

VINANTE (PSI): Il secondo capoverso dice: « All'atto della cessazione dal servizio attivo, detto personale può a domanda venire riassunto in altri posti di ruolo della Regione, delle Provincie o dei Comuni di Trento e Bolzano fino al raggiungimento del 65° anno di età ». In quale posto di ruolo? Credo sia permessa, anche se non è inserita in questo provvedimento, la domanda per essere assunti, ma vorrei sapere anzitutto in quali condizioni saranno tenuti coloro che fanno la domanda, se hanno posizione di privilegio e in che ruolo possono venir assunti.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): La disposizione si rende necessaria in quanto per il suo contenuto ammette la possibilità di immettere questi elementi nei ruoli impiegatizi della Regione senza concorso apposito, mentre il criterio dei posti, ai quali questi elementi possono poi essere destinati, non può essere regolato in questa legge, ma eventualmente nella legge generale sull'ordinamento del personale. Comunque sarebbe stata, allo stato attuale, creata semplicemente la facoltà di riassumerli nei ruoli della Regione senza apposito concorso, e così anche per i ruoli delle Provincie e dei comuni.

NARDIN (PCI): Si può, in una legge regionale, dire: «Può venire a domanda assunto nei Comuni di Trento e di Bolzano?». C'è l'obbligo? Si può se vogliono i Comuni... Se si dice «può», che cosa dovrebbe avvenire logicamente? Che uno fa una domanda e ha la sicurezza che o nei ruoli della Regione o nei Corpi di Trento e Bolzano sarà assunto. C'è la sicurezza...

BENEDETTI (DC): Non c'è!

NARDIN (PCI): Tu sei un esimio sindacalista!

BENEDETTI (DC): Non c'è, cerca di capir bene!

NARDIN (PCI): Appunto, i Corpi di Trento e di Bolzano possono dire che non li assumono!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Hanno il trattamento di quiescenza!

MITOLO (MSI): Lasciali dire!

NARDIN (PCI): Se non c'è questo obbligo è un illudere la gente. Fin che si dice «può essere assunto nei ruoli della Regione» è una cosa, ma per i Comuni di Trento e Bolzano vorrei sapere se c'è un obbligo. Se non c'è obbligo da parte dei Comuni non si deve mettere; è una cosa sbagliata.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): E' la stessa situazione come per la Regione. Neanche la Regione si assume l'obbligo di trasferire in altri ruoli propri questo personale che gode del trattamento di quiescenza. Si crea la possibilità, senza concorso, di metterli in ruolo; possibilità che vale anche per le Province e i Comuni, senza obbligare né la Regione, né le Province, né i Comuni.

BENEDETTI (DC): Mi pare che proprio in quei banchi, dove sovente si è sentita una voce di tutela e di rappresentanza per i vigili...

NARDIN (PCI): Certo che se aspettano la vostra!...

BENEDETTI (DC): ...per i vigili del fuoco, si assume un atteggiamento contrario al personale in parola. Esiste l'autonomia delle amministrazioni comunali di Trento e di Bolzano, e di altre città dove si possono istituire Corpi permanenti; ora, se la Regione, attraverso un'opera di convincimento ed attraverso una norma sancita in una legge, prevede un intervento nei riguardi delle amministrazioni comunali, lasciatela fare! Avremo in tal modo la possibilità di intervenire, in favore dei vigili, e vedremo allora arrotondata la pensione di quei dipendenti che per limiti di età hanno dovuto abbandonare il servizio antincendio. Qualora non vi fosse

questo inserimento, evidentemente non ci sarebbe alcuna possibilità da parte dell'amministrazione regionale di intervenire. Non si illude nessuno, cons. Nardin; la legge è chiara ed è stata chiarita anche prima.

NARDIN (PCI): Adesso sì è chiara.

BENEDETTI (DC): Detto personale può fare domanda; quindi nessuna illusione; è una salvaguardia che estende il campo della possibilità di assorbimento in altre attività amministrative del personale che domani viene pensionato. Questo il punto di vista della Giunta Regionale, che è quanto mai opportuno, quanto mai adatto, e che tiene conto delle esigenze dei dipendenti.

MITOLO (MSI): Dato che lo spirito dell'articolo è quello illustrato dall'Assessore Benedikter, io lo formulerei diversamente. Qui si sancisce la facoltà della Regione, delle Province e dei Comuni di poter assumere in ruolo, senza concorso, il personale che cessa dal servizio. Ora io metterei l'accento soprattutto su questo carattere della norma, e direi: «La Regione, le Province, i Comuni di Trento e di Bolzano possono riassumere in altri posti di ruolo il personale che all'atto della cessazione del servizio...»

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Senza concorso, è più chiaro.

MITOLO (MSI): Mi pare che sia più chiaro ed esprima meglio il concetto.

PRESIDENTE: Leggo l'emendamento al quale ha già accennato il cons. Mitolo: «La Regione, le Province e i Comuni di Trento e Bolzano possono riassumere, senza concorso, in altri posti di ruolo e fino al raggiungimento del 65° anno, il personale che all'atto della cessazione dal servizio attivo ne faccia domanda».

DEFANT (PPTT): Mi sembra che la Regione cominci ad esagerare, entrando nel campo delle Province. La competenza nell'assunzione del personale delle Province, fino a prova contraria, è provinciale e non della Regione. Se cominciamo adesso a prevaricare in modo simile, un giorno diremo che i comuni... possono assumere il segretario comunale! Bisogna limitare immediatamente la competenza; è una raccomandazione che vorrei fare, quella di restare nella nostra competenza. Le Province ed i comuni hanno le loro competenze, e noi abbiamo le nostre; la Provincia non ha bisogno di chiedere il permesso a nessuno per assumere il personale, è inutile dirlo! Se la Provincia lo vuole assumere, lo assume; se non vuole assumere lo lascia dov'è!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): E' necessario radiare la menzione delle Provincie; sono entrate nella formulazione della Giunta per *nefas*, in quanto, come ho menzionato l'altro giorno, la proposta concernente questa formulazione è stata fatta dal Ministero dell'Interno. Le Provincie dovrebbero essere radiate, perchè hanno la propria potestà legislativa primaria in ordine al personale ed agli uffici. Per quanto concerne la Regione ed i comuni di Trento e di Bolzano, c'è un nesso logico a che questi elementi possano almeno essere assunti nell'organico senza concorso. Per la Regione non c'è bisogno di spiegarlo, per le città di Trento e di Bolzano sì, in quanto questi Corpi sono parzialmente finanziati dai Comuni e sono di stanza permanente nei Comuni stessi. I Comuni potranno aver visto all'opera questi singoli elementi, e quindi li potranno assumere per il proprio servizio dopo averli visti nei rispettivi permanenti.

MITOLO (MSI): Non posso concordare con la interpretazione data dal cons. Defant e dall'Assessore Benedikter. Stiamo legiferando in questa materia, che è di competenza della Regione, e fino a questo momento non abbiamo fatto altro che discutere sull'ordinamento del personale di questi Corpi permanenti, i quali sono *provinciali*, come è detto nella legge e come è stato sostenuto, anche in contrasto col parere di altri che avrebbero voluto fossero regionali. Non si tratta di entrare nella competenza delle Provincie in materia di personale ma in norme di materia che è di stretta competenza della Regione. Come in questa legge abbiamo istituito i due Corpi provinciali, penso che possiamo benissimo prevedere la facoltà delle Provincie e dei comuni di regolare l'assunzione di questo personale dal momento in cui cessa dal servizio attivo. Non mi pare che si sconfini nel campo di stretta competenza delle Provincie, ma che si resti in campo di nostra competenza, in quanto la materia che stiamo discutendo, la materia antincendi, è di competenza primaria della Regione.

DEFANT (PPTT): Per dire a Mitolo che è una questione di principio. Solo il Parlamento potrebbe variare il testo dello Statuto! Se cominciamo — lo vedremo in seguito anche all'art. 32, dove facciamo un tentativo di pascolare sul terreno altrui, — se noi in questi particolari cominciamo a penetrare in quella che è la competenza specifica della Provincia, probabilmente nessuno si opporrà, nemmeno il Commissario del Governo, perchè sembrerebbe ovvio, ma in realtà è una violazione di competenza, a mio avviso, perchè la Provincia ha delle precise e ristrette competenze, ed è nostro dovere rispettarle. Poi ha sollevato la questione dei Corpi: sono

regionali con una funzionalità provinciale. Erano statali, e adesso diventano regionali. La funzione del Corpo di Trento si limita alla Provincia di Trento e quella del Corpo di Bolzano si limita alla Provincia di Bolzano, ma i Corpi sono regionali; quindi la Regione legiferi solo nel proprio campo specifico, altrimenti creeremo un caos, ed è questo che temo.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Potrei essere d'accordo con Mitolo.

PRESIDENTE: Diamo prima la parola a Scotoni.

SCOTONI (PCI): Anche a me veramente questo articolo sembra poco chiaro. Il secondo comma, se devo giudicare da quello che è scritto, mi sembra significare questo: a coloro che hanno prestato servizio nei Corpi di Trento e Bolzano, quando vanno in pensione non è chiesto se vogliono, se aspirano ad entrare come impiegati, come salariati alla Regione o alle Provincie o ai Comuni; è fatta una deroga al principio dell'età che di solito vige per le assunzioni presso questi enti, cioè un comune può assumere un vigile anche di 50 anni, sebbene nel suo regolamento sia prescritto che l'età massima è di 30 o 35 anni. Questo mi pare dovrebbe significare.

MITOLO (MSI): E senza concorso...

SCOTONI (PCI): E senza concorso! Penso che la maggior parte dei posti ai quali possono aspirare i vigili del fuoco saranno posti di salariati, ai quali si accede senza concorso, ma il « senza concorso » messo lì così non vorrà dire che un comune li può assumere per compiere le funzioni di segretario generale, bensì per degli incarichi adeguati agli studi, capacità, ecc. Mi pare che la storia del « senza concorso » dovrebbe essere chiarita. Secondo: mentre nel comma citato adesso si parla di *riassunzione*, che dovrebbe presupporre la cessazione di un rapporto e la riaccensione di un altro rapporto di impiego, nel secondo comma si parla di *trasferimento*. Le cose sono molto diverse; un conto è essere trasferiti da un ufficio all'altro, un conto è venir riassunti. Non so come ci si regolerà quando si vorrà applicare questa disposizione. Così come è, la cosa è molto confusa.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Potrei essere d'accordo con Mitolo, in quanto la Regione ha anche competenza in materia di ordinamento delle Provincie e dei Comuni, ma si aggiunge che le Provincie come tali hanno competenza legislativa primaria per l'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto. Quindi qui

la Regione, secondo me, pur con la sua competenza sull'ordinamento delle Provincie, non può entrare, perchè l'una esclude l'altra. Quanto al cons. Scotoni, egli ha ragione; al terzo comma la parola «trasferimento» non si addice del tutto a quello detto al secondo comma, dove si parla di assunzione e rispettivamente di riassunzione alla Regione. Quindi può essere sostituita con altra parola più confacente. Si intende che una riassunzione in altro posto di ruolo ed un'assunzione ad un posto di ruolo, potrà essere attuata sia dai Comuni di Trento e di Bolzano che dalla Regione, in quanto sussistano gli altri requisiti.

PRESIDENTE: Dato che l'emendamento proponeva di cancellare la parola, pongo in votazione... La parola al cons. Vinante.

VINANTE (PSI): Penso che potrebbe esserci un terzo capoverso, una chiarificazione. Lei mi dirà di presentare l'emendamento, ma non ne ho il tempo. In caso di trasferimento in altri posti di ruolo, si potrebbe mettere: « In caso di riassunzione conserva il trattamento economico goduto al momento del raggiungimento dei limiti di età, ecc. ». Mi pare sia più chiaro.

PRESIDENTE: E se fosse di unire il secondo e il terzo capoverso, dicendo: « In tal caso esso conserva il trattamento... ecc. »? Lo faccio senza bisogno di emendamento. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'art. 11: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

Pongo in votazione l'art. 11 con l'emendamento formale inteso a sostituire « assumere » con « riassumere »: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 12. E' posto ai voti l'art. 12: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 13. E' posto ai voti l'art. 13: unanimità.

Art. 14. E' posto ai voti l'art. 14: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 15. C'è un emendamento aggiuntivo e sostitutivo che fa parte della serie degli emendamenti a firma Vinante, Scotoni, Raffaelli: aggiungere alle parole dell'ultimo capoverso: « ...la composizione dei medesimi, sentito il Comandante dei Vigili del Fuoco locale e l'Ispettore provinciale ».

VINANTE (PSI): Lo scopo di questo emendamento anzitutto è quello di investire il comandante del Corpo volontario di una competenza che non è prevista da questo articolo. Oltre a questo il secondo capoverso dice che i comuni devono costituire i Corpi volontari numericamente, secondo le diret-

tive dell'Ispettore provinciale. Ora, a me sembra che con questa disposizione si imponga ai comuni di costituire i Corpi volontari con un determinato numero di vigili. Penso che il comune che deve finanziare il suo Corpo, che deve provvedere alla sicurezza e alla prevenzione degli incendi, debba anche stabilire il numero degli appartenenti al Corpo, pur sentendo il parere dell'Ispettore provinciale, ma senza escludere il comandante del Corpo volontario. Pertanto avevo proposto di sopprimere l'ultima parte del secondo capoverso, mettendo al suo posto « sentito il comandante dei vigili del Fuoco e l'Ispettore provinciale »; ma in sostanza la decisione deve essere lasciata al Comune, pur seguendo le direttive, il consiglio, il parere dell'Ispettore provinciale e anche quello del Comandante del Corpo volontario.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Anzitutto per precisare che « deve venire costituita » è una disposizione normativa e non precettiva, perchè nel successivo articolo si prevede che, ove non si arrivi alla costituzione del Corpo volontario, si ricorre alla formazione dei consorzi o si provvede diversamente. Se non si presenta nessuno, il comune non può costringere alcuno a formare questo Corpo. Il contenuto normativo risulta dal contesto della legge. I comuni poi sono resi essi stessi padroni della loro decisione in materia antincendio, in base a direttive; queste direttive, per la necessaria uniformità ed anche per l'efficienza tecnica del servizio, si limiteranno a dire, per esempio, che per formare un Corpo necessita almeno la formazione di un gruppo antincendi che dovrà essere composto al minimo di 7 o 9 elementi. Questa potrebbe essere una direttiva, nel senso che non si può formare un Corpo con 4 elementi. Il Comune, nel deliberare la costituzione di uno o più Corpi, se distribuisce i Corpi per frazioni, potrebbe anche attenersi a queste direttive di carattere generale, che devono tenere conto del fatto che esiste il principio della volontarietà. Inoltre, all'atto di deliberare la costituzione del Corpo, non esiste, o potrebbe anche non esistere il comandante del Corpo volontario, e sentire il comandante dove non esiste mi sembra impossibile. Comunque, essendo gli stessi consigli comunali a deliberare la costituzione dei Corpi, la rappresentanza stessa degli elettori dovrebbe dare la garanzia che si addivenga a detta costituzione secondo le esigenze locali e secondo i desiderata degli elementi direttivi in materia antincendi. Se Lei vuole, insista pure per quanto concerne il « sentito il comandante locale » — perchè potrebbero anche esistere più comandanti locali quando ci sono Corpi divisi per frazioni — ma secondo me non è necessario met-

terlo, perchè esiste la garanzia sufficiente che la costituzione di questi Corpi volontari risponde alle effettive esigenze locali ed ai desideri degli elementi che compongono il Corpo.

DEFANT (PPTT): Sarebbe bene chiarire la figura del volontario nel Corpo dei pompieri. Secondo l'art. 15 egli è un cittadino privato che volontariamente si annuncia per far parte di questo Corpo, che il comune dovrebbe costituire, qui non si sa più dove comincia la norma e dove finisce il precetto, e viceversa; e quindi conserva la caratteristica di cittadino privato, salvo il caso specifico in cui si trovi nell'esercizio della sua funzione, perchè là diventa pubblico ufficiale. Stabilito questo, si può anche ragionare sugli articoli successivi. Poi si prevede che, qualora l'appello del sindaco non avesse successo, deve intervenire la Giunta provinciale; ma in questo caso interviene in sede di vigilanza o in sede propria?

MITOLO (MSI): Vorrei conoscere il criterio che ha suggerito la possibilità di costituire più di un Corpo volontario in città. Si è forse pensato di poter costituire un Corpo volontario per ogni regione? Ritengo che un Corpo volontario unico risponda meglio allo scopo per cui è stato istituito e alle funzioni che deve assolvere.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Siamo sul terreno della volontarietà, nel senso che tutto l'edificio dei nostri Corpi volontari ha come presupposto inderogabile che ci sia l'effettivo volontarismo nella formazione di questi Corpi. E' quindi necessario che nella disciplina legislativa noi veniamo incontro il più possibile, e per quanto compatibile con le esigenze di efficiente servizio, ai desideri stessi di quelli che si prestano a fare questo servizio. E' quindi ovvio che nei Comuni rurali, le singole frazioni desiderino formare dei Corpi a sé stanti, per soccorrere in primo luogo il proprio abitato e quello dei vicini. Lo stesso vale per le città; ove abbiamo già una situazione di fatto. Anche nella città di Trento, non solo a Bolzano, esistono Corpi volontari non rionali, riferiti agli ex Comuni che sono poi anche frazioni distanti dal capoluogo, come, a Bolzano, Santa Maddalena, Gries ed altre frazioni di carattere rurale; ciò vale a più forte ragione per la città di Trento, che ha delle frazioni distanti più di dieci chilometri dal capoluogo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento all'art. 15: unanimità. Pongo in votazione l'art. 15: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 16.

DEFANT (PPTT): Proporrei di sopprimere addirittura l'ultima parte del primo comma, dove dice che l'intervento può essere predisposto dall'Ispettore provinciale. E' ovvio che se l'Ispettore provinciale dispone l'intervento di Corpi volontari, esso deve avvenire; se non vi è questa differenziazione gerarchica sospendiamo l'organo dell'Ispettore provinciale!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Non è ovvio, in quanto l'Ispettore provinciale esercita una specie di controllo tecnico sul funzionamento dei Corpi volontari, ma i Corpi volontari non sono dipendenti gerarchicamente dall'Ispettore provinciale, bensì esclusivamente dal comune.

DEFANT (PPTT): La complessità del servizio antincendi trova interferenze del Comune, della Provincia e della Regione, per la finalità unica dello spegnimento dell'incendio, senza parlare della prevenzione. E' evidente che durante l'atto dello spegnimento dell'incendio, e prima dello spegnimento, vi deve essere questo rapporto gerarchico, non solo ispettivo; ma francamente rimango sempre più perplesso quando leggo che l'intervento può essere predisposto dall'Ispettore provinciale.

ALBERTINI (DC): Ma dove lo leggi?

MANTOVANI (MSI): Trattandosi di Corpi a carattere militare... (ilarità).

CAMINITI (PSDI): Volontari!

MANTOVANI (MSI): Sono volontari, ma a carattere militare!

CONSIGLIERI: No, no! (Interruzioni).

MANTOVANI (MSI): C'è una disciplina, una gerarchia, che si ispira a quella che è la vita militare in determinate espressioni, per cui osservo che si dice: « Il comandante ed il vice comandante dei Corpi volontari sono nominati dal Sindaco su designazione del Corpo ». A me sembrerebbe di capire che il comandante viene nominato dai delegati, e cioè che la sua nomina si fa dipendere dal voto dei gregari. Quindi sarebbe opportuno dire « sono nominati dal Consiglio comunale, su proposta del sindaco ». Proporrei questo emendamento: « il comandante ed il vice comandante dei Corpi volontari sono nominati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco ».

GRABER (SVP): Aus den Ausführungen verschiedener Vorgänger ersieht man wohl, dass manche nicht bei der Feuerwehr gewesen sind, denn sonst wäre so was wohl kaum zustande gekommen.

Es ist doch klar und für das Verhältnis der Freiwilligkeit notwendig und bezeichnend, dass eben das Korps seinen Komandanten wählt. Es war immer so und ist auch so immer sehr gut gegangen. Ich bin ohne weiteres damit einverstanden, dass diese Komandanten vom Herrn Bürgermeister bestätigt werden, denn schliesslich und endlich ist doch der Bürgermeister derjenige, der eben vor dem Gemeinderat, vor dem Gemeindeausschuss und vor der Gemeinde selbst, die Verantwortung dafür trägt, dass diese Person, die von den anderen gewählt wird und die er bestätigt, auch geeignet ist die ihm anvertraute Aufgabe zur Zufriedenheit durchzuführen.

Deswegen bin ich wirklich der Meinung, dass wir nie und nimmer daran deuten dürfen, dass etwa der Gemeinderat die Wahl vornehmen soll, sondern die Wahl soll wirklich vom Korps, soll wirklich von der Gruppe der Feuerwehrmänner heraus erfolgen und dann vom Herrn Bürgermeister bestätigt werden.

Dies möchte ich in dieser Angelegenheit gesagt haben.

(Segue traduzione).

CAMINITI (PSDI): Dichiaro di non essere mai stato pompiere...

CONSIGLIERI: Male, male...

CAMINITI (PSDI): Ed è indubbiamente un male...

MITOLO (MSI): Non è detto che tu non possa esserlo...

CAMINITI (PSDI): Non escludo di poterlo diventare, dipende dal rapporto etnico. Sarà difficile che possa arrivare a diventare vigile del fuoco... Comunque mi pare che la proposta di Mantovani sia stata fraintesa. In fondo Mantovani ha detto questo: fermo restando che la designazione la fa il Corpo dei vigili per quanto concerne il comandante, l'atto di nomina invece di essere demandato al Sindaco dovrebbe essere demandato al consiglio comunale su proposta del Sindaco. La tesi di Mantovani può avere degli aspetti positivi, se si pensa che talvolta il Sindaco, come ho visto in certi comuni dell'Alto Adige, è anche il capo del Corpo volontario dei vigili del fuoco; in tal caso naturalmente il sindaco dovrebbe fare la propria nomina come comandante. La tesi che questa nomina venga demandata al consiglio quale atto formale di ratifica, sostanzialmente, della designazione fatta dal Corpo, forse potrebbe essere accolta da chi non è pompiere ed anche da chi, come Graber, è stato pompiere...

ERCKERT (SVP): Condivido l'opinione espressa dal cons. Graber. Effettivamente è così. Nel caso dei Corpi volontari, i vigili vogliono quale proprio capo appunto colui che essi ritengono capace e al quale volentieri obbediscono, mentre se si vuole imporlo non va.

CAMINITI (PSDI): Siamo d'accordo.

ERCKERT (SVP): La seconda questione riguarda il fatto se il comandante eletto dal Corpo deve venir nominato dal sindaco o dal Consiglio. Penso sia giusto lasciare la competenza al sindaco, perchè il sindaco è ufficiale di pubblica sicurezza nel Comune; è quindi una competenza delegata dallo Stato al Sindaco, il quale è il responsabile della prevenzione ed estinzione degli incendi. E' giusto che sia il Sindaco a fare la nomina, perchè così abbiamo la sicurezza che non verrà nominato uno incapace e senza i necessari requisiti; l'Ispettore provinciale eventualmente può negare l'approvazione. In tal modo sarebbero date tutte le garanzie.

CAMINITI (PSDI): E' vero che il Sindaco può essere il capo dei pompieri?

ERCKERT (SVP): Per quanto riguarda quello che il cons. Caminiti pensa, cioè che il comandante dei pompieri sia contemporaneamente Sindaco, osservo che in questo caso il Sindaco diventa comandante onorario, non più effettivo.

PRESIDENTE (rivolto a Caminiti): Non sei pratico di pompieri...

MENAPACE (Indipendente): Siamo in epoca di nomina democratica, ed allora mi pare che non convenga complicare le cose comparando le istituzioni nuove alle vecchie. Richiedere al Consiglio comunale il voto riguardo al capo dei pompieri, significa quanto meno politicizzare la cosa, perchè è evidente che un Consiglio comunale è quello che è. Se noi lasciamo invece che la nomina venga fatta dal Corpo stesso, il Corpo sceglierà la persona più adatta e gradita al complesso dei volontari; poi, quando abbiamo da parte del Sindaco questa convalida, e da parte dell'Ispettore provinciale l'intervento per cui si dimostri che la persona è tecnicamente preparata, credo che sarebbe aggravare e complicare le cose il dover anche sentire il parere del Consiglio comunale. Perciò mi sembra che, per una semplificazione utile e vantaggiosa, convenga mantenere la dizione dell'articolo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: « sono nominati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco »: 6 favorevoli, maggioranza contraria. L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 16: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 17. E' posto ai voti l'art. 17: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 18.

CAMINITI (PSDI): L'art. 18 mi dà l'occasione di chiedere all'Assessore competente se ritiene che l'istituzione del Corpo volontario sia da considerarsi obbligatoria anche per i comuni nei quali ci sono i Corpi permanenti. Cito l'esempio di Bolzano e di Trento. Ciò perchè questi Corpi volontari costano anche all'amministrazione comunale, e poichè le amministrazioni comunali di Trento e di Bolzano, quanto meno quella di Bolzano, non sono in floride condizioni, sarebbe bene chiarire questo concetto. Doveva essere chiarito all'art. 15, ma non c'ero, perciò ne parlo adesso, dato che l'art. 18 me ne dà l'occasione in via indiretta.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Il disposto dell'art. 15 è una disposizione normativa, la quale non ha il contenuto di precetto positivo, in quanto successivamente si prevede che qualora non si arrivi alla costituzione volontaria si porrebbero altri ripieghi. Quindi, per quanto riguarda i capoluoghi, la questione sorge quando si formino volontariamente questi Corpi. Qui la questione è superata di fatto perchè, sia nel territorio comunale della città di Trento, sia nel territorio della città di Bolzano, questi Corpi già esistono ed adempiono alle loro funzioni, non sostituibili dai Corpi permanenti, per le frazioni montane e per i casi di gravi disastri.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 18: maggioranza favorevole.

Art. 18 bis, a firma Vinante, Scotoni, Raffaeli: «La nomina dei vigili del fuoco per colmare eventuali vuoti verificatisi nel Corpo per dimissioni, malattie, limiti di età o morte, viene fatta dal Sindaco, sentito il comandante del Corpo stesso».

VINANTE (PSI): Mi pare che l'emendamento non abbia bisogno di illustrazioni. Non ho trovato nel progetto come si provvede alla sostituzione in caso di vacanza che si verificasse fra i vigili; quindi ho pensato di proporre questo articolo 18 bis per dare la possibilità di procedere alla nomina, nel caso di vacanza, secondo la procedura stabilita dalla legge. Non so se l'Assessore sia d'accordo.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Vi è un equivoco fondamentale; infatti nessun vigile del fuoco volontario, come vigile, viene nominato dal sindaco, e quindi nè il primo nè quello

che lo sostituisce o gli succede. Per quanto concerne una reintegrazione in caso di morte, provvede lo statuto, il quale dice che se questo gruppo antincendi di nuova nomina dovesse non essere più completo, sarà considerato non funzionante e operante finchè non ci sarà l'integrazione con altri elementi volontari. In quanto la materia deva essere disciplinata, la sede di questa disciplina è lo statuto; comunque la nomina del vigile del fuoco non è prevista nè come prima nomina nè come nomina di successione.

SCOTONI (PCI): Si tratta di successione ed accettazione della domanda.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): La domanda è già prevista all'art. 18; ciascun volontario può presentarsi per chiedere di far parte del Corpo.

VINANTE (PSI): Penso che non tutti quelli che chiedono di entrare nel Corpo volontario debbano essere accettati, perchè alle volte possono esserci persone non gradite a quelle che già ne fanno parte. Il presentare la domanda non costituisce un diritto per entrare nel Corpo dei vigili del fuoco; per lo meno la domanda dovrebbe essere subordinata alla decisione di accettazione da parte di qualcuno, nel senso se uno può o non può essere ammesso fra i vigili del fuoco. Questo era lo scopo, in sostanza, di questo emendamento. Ho messo «nomina»; se non va si può trovare un altro termine, ma bisogna disciplinare questa materia. Lei dice «deve essere inserito nello statuto», ma allora anche la formula della presentazione della domanda doveva essere inserita nello statuto; o si stabilisce chi riceve le domande e si esclude l'accettazione delle domande!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Qui verrebbe regolato un caso singolo, mentre tutti gli altri attinenti all'ammissione nel Corpo volontario, compreso il trattamento, i diritti, i doveri ecc. non sono affatto regolati dalla presente legge e sono rinviati allo statuto da conformarsi al regolamento tipo. Non si può regolare il caso singolo quando la generalità dei casi viene rinviata allo statuto; viene bensì regolata la necessità e l'obbligo da parte del sindaco di rivolgere alla popolazione un appello, nel senso che ci deve essere un punto di riferimento, dal quale parte l'invito alla costituzione dei Corpi volontari, dove non esistono ancora. Questo punto di riferimento è il sindaco, il quale è obbligato, dopo la delibera del Consiglio comunale, ad invitare la popolazione a farsi viva per la costituzione del Corpo volontario. Tutta la rimanente vita del Corpo viene rinviata allo

statuto. Può essere bene o male, ma non possiamo regolare qui il caso singolo della sostituzione di un membro in caso di malattia o morte, perchè i casi più importanti, le condizioni di ammissione, e tutte le questioni più impegnative sono rinviate allo Statuto.

VINANTE (PSI): Ritiro l'emendamento d'accordo con i firmatari.

PRESIDENTE: La proposta dell'art. 18 bis viene ritirata.

VINANTE (PSI): Ha dichiarato che tutta questa materia verrà inserita nello statuto, e allora lo ritiro.

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 19. C'è un emendamento sostitutivo a firma Vinante, Scotoni, Raffaelli, al secondo capoverso: « Le prestazioni dei vigili del fuoco per estinzione incendi od altre calamità sono compensate secondo una tabella approvata dalla Giunta Regionale ».

Al terzo capoverso, c'è un emendamento soppresivo della prima riga, dove dice: « nel raggio di 10 km. dalla sede del Corpo l'intervento è gratuito », e alla seconda riga delle parole « oltre tale distanza ».

VINANTE (PSI): Lo scopo della presentazione di questo emendamento è di stabilire che ai Corpi che intervengono, sia in caso d'incendi che di pubbliche calamità, spetti un compenso. Questo argomento lo avevo già sollevato in sede di commissione, e, almeno così mi sembra, tre dei rappresentanti della Commissione erano d'accordo col mio punto di vista, mentre il rappresentante della S.V.P. sosteneva che la volontarietà degli appartenenti ai Comandi dei Corpi volontari deve essere intesa nel senso che le prestazioni devono essere gratuite. Non concordo su questo punto, perchè il fatto della volontarietà, secondo il mio pensiero, va inteso nel senso che non esiste obbligatorietà a partecipare al Corpo; però ciò non significa che, anche se c'è un correttivo che non soddisfa, uno debba prestare giornate e notti intere per spegnere incendi o altre calamità del tutto gratuitamente. Penso che sia pretendere in maniera eccessiva questo senso volontaristico. D'altro canto vige già un criterio di remunerazione della fatica sopportata dai vigili, seppure non ragguagliata agli effettivi vantaggi che porta. Ma già oggi da parte del comune viene stabilito che per ogni ora di prestazione dei vigili del fuoco venga dato un importo x, che in sostanza corrisponde alla rifusione delle spese vive. Non è giusto pretendere che queste prestazioni siano del tutto gratuite, per le ragioni che ho enunciato. Ho osservato che nel secondo capoverso

verso si dice che « oltre i dieci chilometri » viene dato un compenso. Perchè proprio oltre i dieci chilometri? Se uno è a 10 km. e mezzo riceve un compenso, se invece è a 9 e mezzo non riceve compenso! Se ho capito bene è così: al Corpo viene dato un compenso di indennizzo in misura globale; però non condivido neanche tale punto di vista, e per questo ho presentato l'emendamento soppresivo.

DEFANT (PPTT): L'art. 19 è effettivamente un po' l'articolo chiave di tutta questa legge ed è un richiamo dell'art. 3. Per me questa facoltà di intervento è un'esagerazione, un eccesso. L'esercizio del servizio antincendi è di utilità generale. Il riconoscimento della costituzione dei Corpi e l'organamento interno fanno parte del riconoscimento dell'autonomia dei comuni, è indubbio; ma quando noi costituiamo un organo ispettivo provinciale, che ha le facoltà previste dall'art. 3 della legge, che vanno dalla direzione tecnico-amministrativa dei servizi dei Corpi permanenti fino all'esame della esecuzione dei progetti di costruzione di acquedotti, e che comprendono sia il settore preventivo che quello dell'estinzione, dobbiamo convenire che l'Ispettore provinciale è un organo preminente assolutamente indispensabile. Qui nell'art. 19 si parla dell'intervento dell'Ispettore provinciale in caso di incendio per la richiesta di un Corpo volontario. Un organo con tale importanza, sia ispettiva che tecnica, dovrebbe avere anche il potere, in casi di pubblica calamità, di ordinare l'intervento dei Corpi volontari. Non vedo perchè si deva affermare che l'Ispettore provinciale può, se vuole, richiedere l'intervento, perchè il servizio antincendi non ha carattere esclusivamente comunale o regionale o provinciale; è un servizio complesso alla cui attuazione ed organizzazione vari organi provvedono.

Ora se la legge affida tutti questi compiti all'Ispettore provinciale, logicamente questo organo deve avere il potere di chiamare quando lo ritiene opportuno, senza che sia specificatamente citato nella legge.

Nel secondo comma si parla di intervento dei pompieri. Già Vinante, in sede di Commissione, è intervenuto, ed io ho condiviso in pieno la sua tesi, secondo cui il criterio della volontarietà differisce sostanzialmente dal Trentino all'Alto Adige. Nell'Alto Adige c'è per tradizione l'intervento del datore di lavoro, che volontariamente interviene a favore del milite volontario sia con versamenti in denaro che con prestazioni di alimenti e fornitura di vestiario. Questa tradizione nel Trentino non c'è, ed è evidente che non la possiamo introdurre di punto in bianco, perchè da noi ci sono situazioni economiche e sociali ben diverse. Quando il volonta-

vio abbandona il suo lavoro o presta la sua opera alla collettività deve essergli corrisposta subito una indennità di prestazione; questo per il Trentino è necessario, perchè altrimenti la questione dei Corpi volontari diventerà di difficilissima esecuzione, e questa differenza del criterio di volontarietà fra il Trentino e l'Alto Adige deve essere messa bene in rilievo. Là esiste una grande tradizione, da noi invece questa tradizione dei datori di lavoro che indennizzano i dipendenti che prestano servizio nei Corpi volontari non c'è mai stata e non c'è nemmeno oggi. Quindi deve subentrare l'ente pubblico a indennizzare colui che si presta ad un lavoro di altissima utilità pubblica. Il principio di definire la distanza per me è errato; l'intervento c'è tanto se è fatto a distanza di 10 metri che di 10 chilometri, e comporta sempre lo stesso disagio e pericolo. Quindi l'indennità dovrebbe essere considerata nel duplice aspetto della distanza e dell'intervento stesso, in genere dell'intervento come tale, aggiungendo, se vi sono trasferimenti lunghi, l'indennità di trasferta. Solo allora nel Trentino potremo costituire i Corpi volontari, perchè dobbiamo già essere soddisfatti che ci sia un cittadino che volontariamente si presta ad affrontare un pericolo mortale, senza esigere che egli lo presti gratuitamente! Questo il concetto che dovrebbe prevalere nella Provincia di Trento; ma dal momento che si tratta di una legge regionale dovrebbe essere esteso anche all'Alto Adige, altrimenti creiamo una situazione di sperequazione pericolosa.

Il secondo comma contiene una dizione che è in contrasto con l'utilità pubblica; dice: « Alla spesa per lo spegnimento di incendi di boschi devono concorrere, oltre al proprietario del fondo colpito, anche i proprietari dei fondi limitrofi che dall'isolamento e spegnimento hanno avuto salva la loro proprietà ». — L'intervento del Corpo, sia permanente o professionale sia volontario, è un intervento di pubblica utilità; esso avviene indipendentemente dalla volontà dei proprietari dei fabbricati o dei boschi, avviene automaticamente, su segnalazione del pericolo, quindi non capisco perchè non si possano gravare in Alto Adige i proprietari di boschi di un certo contributo da versare con la tassa famiglia, annualmente, per questo servizio. Il Presidente della Commissione legislativa alle Finanze ha dichiarato che in Alto Adige si preferisce pagare il singolo servizio; francamente questo è in contraddizione con il servizio di pubblica utilità che il Corpo volontario o permanente deve prestare. Siccome l'intervento è automatico, e quindi necessario, c'è da prevedere in anticipo da parte dell'amministrazione comunale un adeguato versamento da parte dei proprietari di boschi, perchè se

per caso tutto il bosco e quelli limitrofi andassero distrutti, chi pagherebbe la spesa? Bisognerebbe in tal caso espropriare l'ultimo pezzo di terra, che resta al proprietario, e questa sarebbe un'ingiustizia sociale. L'Assessore agli Affari Generali doveva preventivamente concertare, con l'Assessore all'Agricoltura, un piano di nuovi interventi, che sovvertirebbero l'attuale tecnica degli interventi negli incendi boschivi, che è quella di 500 anni fa, mentre sappiamo che è stata ora modernizzata e portata ad un livello tale da poter anche in sede di prevenzione essere di efficace sostegno alla proprietà boschiva, sia privata che pubblica. Ora si prevede che il proprietario versi, solo in caso di intervento, un quid per la prestazione ed il servizio. Questo è un concetto che urta la sensibilità del servizio pubblico; i proprietari di boschi dovrebbero versare costantemente alle casse del Comune una quota, sia pure in diretta proporzione all'estensione ed al reddito del rispettivo bosco per questo servizio, che è automatico e deve essere svolto anche se il proprietario non lo volesse. Tale sistema deve essere modificato sostanzialmente; non so se si può fare di punto in bianco, ma certo che vi si potrebbe arrivare in via di ipotesi, perchè nel caso in cui un proprietario non fosse in condizioni di far fronte al servizio prestato dal Corpo o dai Corpi volontari riuniti, e l'incendio fosse di tale vastità per cui non solo il suo bosco ma anche quelli limitrofi dovessero andare in fiamme, è evidente che gli altri proprietari non dovrebbero essere soggetti alla requisizione perchè si troverebbero in condizioni finanziarie non adeguate per far fronte ad un impegno del genere. Sarebbe opportuno che il comune annualmente, o nella imposta di famiglia o sotto altra forma, imponesse una tassa di estinzione incendi boschivi.

Per ultimo vorrei pregare — e tornerò sull'argomento in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura e foreste — di studiare un nuovo metodo di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, perchè l'attuale metodo di protezione semina strage nel patrimonio forestale, che, indipendentemente dal rapporto di proprietà sia privato che pubblico, è un patrimonio generale che deve essere conservato, perchè sul patrimonio forestale si basa tutta l'economia della nostra ed anche di altre regioni. Ritengo che per gli incendi boschivi dovrebbero essere presi in sede di Consiglio Regionale dei provvedimenti particolari. Ritornando poi sulla questione dell'autonomia dei Corpi volontari, è ben evidente che il giudizio tecnico dell'Ispettore provinciale è superiore a quello che potrebbero dare sia il Sindaco che il comandante dei pompieri volontari del comune; per questo in casi di

intervento fuori comune l'autonomia dei Corpi dovrebbe essere limitata per ragioni di superiore pubblica utilità.

PARIS (PSDI): Anch'io in Commissione mi sono associato alle richieste fatte dal cons. Vinante, considerando appunto con concetti diversi il lato primario di adesione al Corpo volontario, che è veramente volontaristico. Anche la prestazione è volontaria, perchè è un fatto conseguente al primo, ma che un rimborso ci sia mi pare naturale e logico. E vedrei volentieri che queste retribuzioni fossero non una indennità di servizio ma un compenso corrispondente al reddito mancato di quella giornata, e proprio fatto su richiesta. Sapete a che cosa serve poi? Molte volte serve a costituire un fondo cassa per fare una cena, una gita, dove lo spirito di corpo si rafforza sempre più. Ecco perchè sono favorevole a che il compenso venga dato.

Non sono della tesi del cons. Defant per quanto riguarda il contributo che i proprietari di boschi limitrofi a quello incendiato dovrebbero dare. Sono d'accordo con quanto stabilito, perchè, egregi Signori, c'è anche la possibilità di assicurare il proprio patrimonio! Del resto se un contadino ha i propri campi colpiti dalla grandine, interviene forse il comune? No, deve subire i danni. Se un operaio resta disoccupato, per il danno che subisce chi interviene? Se ammalia in un momento che non è assicurato, da chi è aiutato? Non comprendo quindi perchè i proprietari di boschi dovrebbero avere un trattamento di privilegio. Se sono proprietari ed hanno un reddito, assicurino la loro proprietà; è una spesa di esercizio anche questa che va a gravare sul bilancio dell'azienda come tutte le altre. Ecco perchè sono perfettamente d'accordo con la formula dell'articolo.

GRABER (SVP): Es ist wohl möglich, dass dieser Artikel 19 vielleicht manches in sich birgt, das wir vielleicht spaeter etwas abändern müssen, aber heute wüsste ich nicht wie es anders zu formulieren wäre.

Der erste Teil behandelt die Intervention, oder wie wir sagen würden, den Einsatz und da muss ich sagen es ist wohl selbstverständlich, dass es sich kein Betrieb oder kein Bauer leisten kann, wenn es im Dorfe oder in der Nähe brennt, seine Leute, besonders jene, die bei der Feuerwehr sind, nicht gehen zu lassen. Denn erstens muss sich dieser Mensch auch denken, dass es seinem Besitz genau so ergehen kann und dass er dann froh ist, wenn Leute zu Hilfe kommen und zweitens wird sich die Feuerwehr dieses asoziale Verhalten dieses Marnes merken und wird, wenn es fehlt, vielleicht

mit weniger Schnelligkeit, mit weniger Einsatzfreudigkeit seinen Besitz vorteidigen, als wie sie es sonst tun würde, wenn auch er, sei es für die Feuerwehr, sei es für den Besitz des Nächsten auch ein Herz gehabt hätte.

Im Allgemeinen ist es, wie bereits erwähnt, selbstverständlich, dass eine freiwillige Feuerwehr im lokalen Einsatz nicht bezahlt wird. Wohl aber bin ich sehr dafür, dass die Arbeiter, denen der Taglohn oder Teile des Taglohnes entgehen, auch voll entschädigt werden. Man kann von diesen Leuten nicht verlangen, dass sie dieses Opfer bringen und wenn sie es bringen wollen, dann haben sie immer noch Gelegenheit, auf diesen Betrag zu Gunsten der Feuerwehr zu verzichten.

Was das Eingreifen im Umkreis von 10 km betrifft, so ist es gut, dass irgend eine Grenze festgelegt ist. Ich bin aber der Meinung, dass es nicht gerade die 10 sein müssen, denn wenn es notwendig ist, dann muss man es eben tun und die Spesen werden sich immerhin rentieren, denn wenn keine Gefahr mehr vorhanden ist, wird man die Nachbarfeuerwehr auch nicht rufen. Deswegen sehe ich nicht ein, warum man bei diesem Artikel etwas ändern sollte und wenn die Entfernung gross ist, so ist es fast klar, dass auch eine Entschädigung herauszuschauen soll, denn es ist unwahrscheinlich, dass die Provinz oder die Region jeder Feuerwehr so viel Geld zur Verfügung stellt, dass sie auch auf 20 und 30 km gratis eingreifen kann.

Ich glaube der Art. 19 ist gut so und wir wollen ihn nicht verschlechtern.

DEFANT (PPTT): Si vede che Paris non mi ha capito. Ho espresso questi concetti in sede di Commissione; non si tratta di tutelare un privilegio; si tratta di prevedere situazioni che facilmente possono avverarsi alla proprietà boschiva; sia essa regolata da rapporti giuridici privati o pubblici è pur sempre un bene pubblico, in ogni caso. Questo è un concetto generale e fondamentale. Ben pochi proprietari di boschi sono assicurati anche perchè le società di assicurazione in questi casi premono molto la mano sui contratti, ed hanno perfettamente ragione, perchè chi pensa al servizio generale? Chi può controllare il comportamento di coloro che girano per i boschi? Il proprietario di boschi deve contribuire al mantenimento dei Corpi volontari anche quando non ci sono incendi, perchè è in gioco non solo la sua proprietà ma anche un bene pubblico. Chi mantiene il Corpo volontario e la sua attrezzatura? Se domani la calamità fosse di tale estensione per cui lo stesso proprietario non potesse intervenire, chi paga l'intervento del Corpo pompieri? Il proprietario certamente no! E' quindi neces-

sario modificare, anche dal punto di vista fiscale, la situazione attuale, che rappresenta un privilegio a favore dei grandi proprietari di boschi, i quali contribuiscono solo per il singolo intervento per la tutela di una proprietà che ha un'entità economica qualche volta formidabile; quindi una quota annua sarebbe bene venisse applicata sulle proprietà rispettivamente boschive ed inerenti ai boschi. Questo è il concetto che ho voluto esprimere, e non quello della tutela dei privilegi dei proprietari di boschi, perchè se il bosco e quelli limitrofi andassero distrutti, chi deve pagare? Il comune, cioè quei cittadini che non sono proprietari di boschi.

AMONN (SVP): Noi discutiamo una legge permeata da uno spirito del quale possiamo essere orgogliosi; perciò non possiamo adesso, con una disposizione, accettando un emendamento, ridurre questo spirito che è stato ispirato proprio dalla nostra popolazione e che ci pone all'avanguardia di tutta l'Italia. E' con questo spirito che uno si presta volontariamente a favore di un altro suo concittadino che si trova in pericolo, e vedrei una diminuzione di questo spirito nell'approvazione di un emendamento che vorrebbe d'ora in poi tutti quanti retribuiti. Sarebbe anche per le altre regioni un esempio se noi, questi Corpi volontari — dei quali, ripeto, possiamo essere orgogliosi — d'ora in poi li dichiarassimo dei Corpi retribuiti. Proprio per far capire che questo senso di sacrificio è riconosciuto da noi, proprio per far capire che noi siamo orgogliosi di questo spirito e vorremmo anche renderne esempio, qui nella proposta di legge è previsto che vengono pagati quelli che non hanno possibilità finanziarie e non possono rinunciare al loro stipendio. Allora si è giusto, e solo in questi casi specifici vedrei volentieri tale trattamento, ma non generalizzarlo. Generalizzarlo vorrebbe dire non riconoscere il passato di questi Corpi, dei quali torno a dire che siamo orgogliosi.

Con la proposta fatta dal cons. Defant in sede finanziaria non posso essere d'accordo, perchè sarà difficile per un comune stabilire in anticipo quanto dovrebbe pagare di tassa famiglia un proprietario di boschi. Concludendo, sono del parere che bisogna accettare l'art. 19 come proposto dalla Giunta e accettato dalla Commissione, perchè, come diceva il cons. Defant, è il perno della legge ed è orientato verso questo senso di sacrificio; proprio noi consiglieri regionali vorremmo diminuire e fissare che il Corpo volontario diventi un Corpo dipendente dalla Regione e pagato? Oltre tutto ciò sarebbe troppo gravoso per la Regione, perchè se si fissa anche una entità minima arriveremmo a milioni e milioni, che saranno messi lo stesso a disposizione dei Corpi volontari, ma sotto un'altra for-

ma. Abbiamo già stanziato nel bilancio 45 milioni per i Corpi volontari, per la loro attrezzatura; è un aiuto finanziario che la Regione offre in questo esercizio e offrirà anche in futuro, senza arrivare a disporre che i Corpi volontari vengano retribuiti.

MAGNAGO (SVP): Riferendosi all'intervento di Defant, il quale ritiene difficile che nel Trentino i datori di lavoro lascino quella libertà, ecc. ai loro dipendenti perchè possano svolgere questo servizio, giustamente Graber ha osservato che è nell'interesse dei datori di lavoro e dei proprietari di fare questo, ed ha citato un ottimo esempio: se in un maso il fienile brucia, il proprietario di un altro maso più o meno lontano lascerà ben volentieri correre i suoi dipendenti — specialmente se questi dipendenti fanno parte del Corpo volontario dei vigili — a spegnere l'incendio, perchè saprà che la sua stessa comprensione verrà usata da un altro proprietario qualora lui ne avesse bisogno. Se un proprietario non lasciasse andare i dipendenti ad aiutare l'opera di spegnimento, darebbe una cattiva impressione nel paese, e, come diceva giustamente ed argutamente Graber, i vigili del fuoco forse potrebbero arrivare... con qualche ritardo quando bruciasse qualcosa di suo, ricordandosi del carattere anti-sociale di questo individuo. Questo in generale, ma poi, vedete, i vigili del fuoco volontari sono loro stessi che hanno interesse a difendere le proprietà, perchè sono, in linea di principio, destinati a spegnere le loro stesse proprietà. Bisogna partire da questo principio: non sono destinati a servire in città o in altri paesi lontani, salvo delle eccezioni; il proprietario ed i suoi congiunti stessi hanno interesse a diventare vigili del fuoco volontari, e volete anche pagarli, adesso? Ci sono poi quelli che non hanno proprietà, e che vogliono far parte dei vigili del fuoco per puro idealismo; ma se domani si dicesse loro che questo servizio viene retribuito, allora può darsi, anzi sono securissimo, che molti più cittadini di quanti non vadano adesso vorrebbero far parte del Corpo dei vigili del fuoco, e non più per questo motivo, bensì per motivi puramente economici. Così facendo noi rovineremmo l'istituzione, perchè avremmo dei vigili volontari che sono divenuti tali solo perchè ravvisano la possibilità di avere una retribuzione di cui hanno bisogno. A ciò non vogliamo arrivare, perchè sarebbe un'offesa in un certo senso, come giustamente ha detto Amonn. Se Lei, cons. Defant, mi dice che nel Trentino questo spirito non c'è, facciamo di tutto perchè esso si affermi, e perchè si comprenda che si può e si deve fare un servizio alla collettività anche senza la minima remunerazione.

Solo così si sottoscrive al vero spirito di volontarietà.

RAFFAELLI (PSI): Se non fosse una cosa non del tutto lecita, mi piacerebbe sentire il pensiero dei pompieri presenti fra coloro che hanno fatto la poesia del volontariato e della gratuità delle retribuzioni; vorrei chiedere quanti sono i pompieri di questo parere, perchè è un po' troppo facile fare della poesia...

MAGNAGO (SVP): Due sono pompieri: Graber e Mayr.

RAFFAELLI (PSI): Levo tanto di cappello, però io penso che non si possa pretendere, anche se l'esempio può essere posto, che tutti abbiano lo stesso grado di altruismo. Infatti noi non ci stiamo occupando di una istituzione filantropica, bensì di un servizio che in un modo o nell'altro deve essere assicurato. Ci stiamo occupando di organizzare un servizio fra gli uomini, non come li vorremmo noi, idealisti o altruisti, ma come sono. Da ragazzo appresi un episodio accaduto a mio padre e ai suoi conterranei: partiti di corsa per andare a spegnere un incendio in un paese al di là dell'Adige, a 5 km. di distanza, sono arrivati con la lingua per terra, come si suol dire, e hanno trovato i signori di quel paese seduti su un muretto che se la fumavano tranquillamente. Vi lascio pensare se i miei compaesani sarebbero andati una seconda volta a spegnere l'incendio in quel paese... Forse questo è un caso unico, ma non è giusto che mentre molti si limitano a guardare lo spettacolo del fuoco o a gridare « allarme, aiuto! », altri escano dal loro paese, smettano le loro occupazioni e il lavoro e vadano ad affrontare il pericolo senza diritto a rimborso. Non mi si parli di volontariato per desiderio di guadagno! E' comprensibile che taluno chieda l'arruolamento nel Corpo permanente perchè non trova un'altra sistemazione o perchè ha una propensione per quella occupazione lì e ne faccia una ragione di vita; ma che un volontario si presenti ai pompieri con prospettive di guadagno non lo credo proprio! Il rimborso delle spese è solo un incentivo perchè sia assicurato il servizio anche dove disgraziatamente non esiste quello spirito altruistico al quale qui si è accennato. Quando l'evoluzione dei sentimenti sarà tale per cui questa discussione apparirà inutile, anche noi saremo del vostro parere. Ma siccome la situazione reale è questa, potremmo trovarci veramente a non aver assicurato il servizio, malgrado i bandi del sindaco, ecc.

Quello che assolutamente non capisco è la fissazione dei 10 km. di raggio; inoltre il « raggio » è un'espressione sulla quale dobbiamo metterci d'accordo: 10 km. di strada in linea d'aria? Non vo-

gliamo cavillare, ma forse un'espressione più appropriata si può trovare.

Per finire, un chiarimento sull'ultimo punto, dove si parla di concorso nelle spese per lo spegnimento di incendi da parte del proprietario colpito e dei proprietari limitrofi: chi determina la proporzione?

CONSIGLIERE: E' previsto!

RAFFAELLI (PSI): Allora basta!

SCOTONI (PCI): Volevo un po' dire quello che ha detto Raffaelli. Mi pare che, vista sotto il profilo finanziario, la questione abbia rilevanza molto inferiore a quella rilevata nella discussione. Credo che praticamente il Corpo volontario di un comune dovrà intervenire una o due volte all'anno al massimo; e non sono certo le due o tre giornate rimborsate ogni anno ad esercitare un peso considerevole ed un onere veramente gravoso. Si è poi fatto il panegirico dello spirito che anima questi vigili; penso che se ci vogliamo mettere su questo terreno possiamo andare ben oltre... Leggevo la circolare fatta a proposito dei vigili del fuoco: « L'uniforme del nuovo vigile del fuoco non può, non deve essere trascurata; essa è custode di una regola religiosa, di una fiamma inestinguibile per la quale furono affrontati tanti rischi e tanti caddero in nome di una idealità purissima ». Non diciamo la stessa cosa, ma se le 700 lire al vigile che ha dovuto prestarsi non le vogliamo dare, diciamolo senza invocare sempre dei principi e tradizioni che mi sembrano del tutto fuori luogo!

AMONN (SVP): Quando il dott. Raffaelli ha incominciato a parlare credevo che avesse un'idea diversa dalla mia...

RAFFAELLI (PSI): Infatti alla fine ci siamo messi d'accordo!

CAMINITI (PSDI): A verbale!

AMONN (SVP): ...mentre alla fine ci siamo messi d'accordo, perchè Raffaelli ha detto che se tutti si prestano sapendo di dover compiere un sacrificio senza essere pagati, anche lui è d'accordo nell'accettare senz'altro questi criteri. Ma siamo già a questo punto! Già in tutti i comuni si offrono i volontari; non sono mai stati richiesti. Quando è stata discussa in sede preparatoria la legge, nessuno ha fatto richiesta di questo; allora perchè dobbiamo diminuire il senso che loro stessi hanno portato? I Corpi volontari sapevano della discussione, e vi hanno contribuito per lunghi anni, ma non hanno mai fatto questa richiesta, e possiamo essere certi di questo loro spirito; perciò

mi trovo perfettamente d'accordo col dott. Raffaelli, il quale ha detto alla fine che se arriviamo a questo senso di sacrificio possiamo senz'altro accettare ed io Le assicuro che siamo già arrivati.

VINANTE (PSI): Questa discussione si protrae anche per il fatto che esiste una differenza fra le Province di Trento e di Bolzano. Anzitutto ho sentito dire dal signor Vice Presidente che i vigili del fuoco in Alto Adige sono ben lieti di accorrere a proteggere i loro beni, e che quindi non richiedono nessun compenso, in quanto si tratta di difendere le loro proprietà. Ecco probabilmente dove sorge la grande differenza fra le due Province di Trento e di Bolzano. I vigili del fuoco di Trento, almeno nei comuni che io conosco, appartengono proprio a quella categoria che non possiede niente, mentre in Provincia di Bolzano si vede che la cosa è del tutto diversa, e che la prestazione reciproca può portarli a rinunciare a tutti i compensi. Si tratta di capovolgere quello che oggi esiste; in Provincia di Bolzano le cose stanno nel senso esposto dai rappresentanti della Provincia di Bolzano, ma qui, in Provincia di Trento, si pratica la remunerazione, perchè, come giustamente è stato detto da chi mi ha preceduto, non si tratta di arricchire questa gente, bensì di una rifusione delle spese. D'altro canto fra i vigili del fuoco abbiamo persone, artigiani e contadini, che non hanno nessuna remunerazione e rinunciano al guadagno necessario alla propria famiglia. Guardate che i nostri artigiani non sono nelle condizioni di dire: rinuncio per la salvezza dei beni e della vita delle persone! Del resto si tratta di spendere qualche milione di lire, e non decine di milioni come ha detto Amonn, perchè allora vi dovrebbero essere tutti i giorni degli incendi. Mi auguro che la Regione instauri un diritto di giustizia su questo argomento. Qualcuno rinuncerà a favore del Corpo, e questa rinuncia servirà ad integrare quelle deficienze che ci sono. D'altro canto in Alto Adige si fanno dei festeggiamenti in favore di questi vigili, delle feste e delle offerte, e quindi forse la cassa dei Corpi volontari in Alto Adige può essere esuberante, anche per il senso di comprensione di quei cittadini, ma ciò non avviene in Provincia di Trento. Quindi insisto nella presentazione di questo ordine del giorno e spero che non si vorrà imporre alla Provincia di Trento una situazione diversa da quella odierna.

PRESIDENTE: C'è un emendamento che propone di sostituire « nel raggio di 10 km. », con « nel raggio di 20 km. », a firma Forer, Theiner, Graber.

THEINER (SVP): Wir haben den Antrag gestellt einen Radius von 20 km zu nehmen. Auch früher war es so: wenn man die Feuerwehren an-

gefordert hat, haben sie bezahlt werden müssen. Mancher Bürgermeister in einem Dorf, das weiter wie z.B. 10 km. entfernt ist, der überlegte lange Zeit hin und her ob er die Feuerwehr anrufen sollte oder nicht. Bis er sich's überlegt, hatte, unterdessen war es vielleicht schon zu spät und es war schon ein grösserer Schaden entstanden und ich glaube, bei dem heutigen Stand der Motorisierung, die die Feuerwehren in den grösseren Orten haben, ist es kein Problem, wenn man einen Radius von 20 km. annehmen würde.

DEFANT (PPTT): Il Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano ha illustrato meglio la posizione del sindaco, il quale è ufficiale di pubblica sicurezza e deve tutelare l'ordine e l'incolumità pubblica. L'intervento è automatico quando lo richiede colui che è preposto all'ordine pubblico. Per questo ricordavo, anche in sede di Commissione, che l'ente deve intervenire senza fare ragionamenti di convenienza economica; se il comune si troverà in dissesto interverrà la Regione ad integrare le finanze comunali, ma l'intervento dei pompieri è obbligatorio e non vi sono discussioni.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): La proposta di un pagamento indiscriminato dei pompieri falsa il presupposto sociale e morale dal quale parte la legge e, credo, dal quale è partita la concessione di questa competenza legislativa primaria alla Regione. Alle origini del nostro servizio volontario dei pompieri c'è l'aiuto reciproco dei vicini, « Nachbarschaftshilfe » — oggi tocca a me, domani tocca a te, dobbiamo aiutarci reciprocamente, — esteso al paese, alle frazioni del paese e ai paesi vicini, e questa istituzione esiste ed è sentita oggi anche nel Trentino, perchè so della esistenza, sia pure minore che in Alto Adige, dei Corpi volontari che intervengono senza sperare in un compenso. Quindi offrire un compenso significherebbe distruggere il senso di civismo o minarne le basi.

Per quanto concerne la questione del raggio dei 10 km., si tratta di trovare un giusto mezzo, perchè qualcuno deve pagare l'impiego del Corpo volontario; sorge la questione se debba pagare il comune da cui parte il Corpo o quello dove arriva, dove viene impiegato. E' difficile dire per l'impiego fuori del comune, in quanto molte volte il Corpo volontario di una frazione si trova più vicino al capoluogo di un altro comune che non rispetto al proprio capoluogo, e quindi, dati i mezzi meccanizzati, è più facile stabilire che al di là di una certa distanza la relativa spesa sarà pagata dal comune nel quale si interviene. Questa distinzione o fissazione dei limiti, al di là dei quali spetta l'onere

al comune nel quale si interviene e non al comune di stanza del Corpo volontario, risale al vecchio ordinamento ed è stata già collaudata dall'esperienza. Posso dire che alcuni comuni interpellati nel 1949 hanno chiesto insistentemente che ci sia una norma di questo genere, in modo che siano tolte di mezzo le questioni circa il riparto delle spese per questi impieghi extra comune. Quindi si tratta di trovare il giusto mezzo nel fissare questa distanza, o addirittura cambiare il sistema nel senso che qualsiasi intervento resti a carico del comune cui appartiene il Corpo volontario; ma allora si dovrebbe comunque prevedere un impegno della Regione per contribuire alle maggiori spese dei comuni per i Corpi.

Per quanto concerne gli incendi dei boschi, non potevamo con questa prima legge, che riordina il servizio antincendi, sviluppare una legislazione nuova, con metodi nuovi per la prevenzione e la estinzione di incendi di boschi, la quale ha una propria caratteristica. Abbiamo introdotto alcune disposizioni, su sollecitazione dei comuni, le quali completano la legislazione esistente secondo la legge forestale citata negli articoli, che prevedono che i singoli possono essere costretti, sotto comminatoria di una pena contravvenzionale, ad aiutare e concorrere nello spegnimento di incendi di boschi. Un'altra disposizione introdotta con decreto prefettizio in Provincia di Trento è quella che i proprietari di boschi vicini devono concorrere nelle spese. Questa disposizione richiama il decreto prefettizio del '41, recepito nella nostra legge. È giusto che sia così, in quanto l'intervento per lo spegnimento di boschi richiede una maggiore spesa — perchè di solito si trovano ad una grande distanza — un maggiore numero di persone, mezzi maggiori e durata maggiore dell'azione di spegnimento. Quindi è giusto che, oltre ai proprietari immediatamente colpiti, anche i proprietari vicini concorrano alle spese, perchè hanno un maggiore vantaggio dall'azione di spegnimento.

Per ritornare ancora alla questione del compenso, il Corpo volontario in buona parte è formato da gente economicamente indipendente, che esplica l'opera con quel senso di civismo che non può essere pagato, mentre per quelli che sono veri e propri prestatori d'opera, i quali perdono una retribuzione, è previsto l'obbligo della remunerazione qualora essi la richiedano. Più in là non abbiamo ritenuto opportuno, anzi abbiamo ritenuto pericoloso, spingerci. Questo credo sia il giusto mezzo affinché questi cittadini possano prestare la propria opera senza averne un effettivo danno economico.

Per quanto concerne la competenza dell'Ispet-

tore provinciale, egli ha competenza di controllo, non competenza attiva di comando dei Corpi volontari, e perciò era necessario precisare che l'Ispettore provinciale in casi di calamità col suo giudizio possa intervenire sovrapponendosi al comandante del Corpo di sua autorità, e chiedere l'intervento di altri Corpi. Quindi non ritengo accettabili le proposte presentate dai consiglieri Vinante, Scotoni e Raffaelli.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo capoverso: « Le prestazioni dei vigili del fuoco per estinzioni incendi ed altre calamità sono compensate secondo una tabella approvata dalla Giunta Regionale »: 5 favorevoli, 2 astenuti, maggioranza contraria.

Secondo emendamento: sostituire le parole « oltre tale distanza ».

VINANTE (PSI): C'è prima un emendamento soppressivo.

PRESIDENTE: Vuol dire sopprimere la frase seguente: « Nel raggio di 10 km. dalla sede del Corpo l'intervento è gratuito ». L'idea del proponente è che non sia gratuito nè prima nè dopo i dieci chilometri.

VINANTE (PSI): Esatto.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'emendamento è pregato di alzare la mano: 5 favorevoli, maggioranza contraria, 2 astenuti.

C'è un emendamento a firma Forer, Theiner e Graber, che propone di estendere il raggio dell'intervento gratuito a 20 km. Pongo in votazione l'emendamento Forer, Graber e Theiner: 6 favorevoli, maggioranza contraria.

C'è un emendamento aggiuntivo a firma Vinante, Scotoni, Raffaelli: dopo la parola « derivante » aggiungere « al Corpo ».

VINANTE (PSI): Cade questo emendamento.

ERCKERT (SVP): Prima di passare alla votazione dell'art. 19 volevo far presente che la Commissione legislativa per gli Affari Generali ha proposto il seguente testo: « In caso di perdita di averi derivante dall'impiego, la retribuzione giornaliera può essere rimborsata ». Penso che sia più opportuno dire « sarà » invece di « può », perchè altrimenti i comuni hanno la possibilità di non farlo, e credo che chi effettivamente vive della propria mano d'opera e non riceve il compenso per la giornata persa, abbia il diritto di essere rimborsato dal comune.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): « Sarà », allora.

ERCKERT (SVP): Si tratta di un lavoro svolto nell'interesse della collettività e della comunità. Propongo l'emendamento nel senso di sostituire con la parola « sarà » la parola « può ».

RAFFAELLI (PSI): Se avessero una retribuzione mensile, niente allora?

GIACOMELLI (DC): Si traduce in giornaliera!

ERCKERT (SVP): Riceve quello che avrebbe ricevuto dal padrone presso il quale lavora.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento che al comma 2 sostituisce le parole « può essere » con « sarà rimborsato al vigile... »: unanimità. L'emendamento è a firma Benedikter, Odorizzi, Magnago.

Pongo in votazione l'art. 19 così emendato: maggioranza favorevole, 6 contrari.

Sospendiamo per qualche minuto. (Ore 12.20).

Ore 12.50.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Art. 20. E' posto ai voti l'art. 20: unanimità.

Art. 21.

VINANTE (PSI): Vedo in questo articolo la necessità di creare una amministrazione nell'ambito del Comando dei vigili del fuoco. Non mi dilungherò molto nella chiarificazione, però non sono d'accordo nel determinare che i vigili del fuoco devono fare bilanci preventivi, bilanci consuntivi, e presentarli per l'approvazione; avrei visto più volentieri inserire l'obbligo da parte dei Comandi dei vigili del fuoco della presentazione del fabbisogno per la funzionalità del proprio Corpo e che il Comune provvedesse direttamente a pagare queste spese. Nel caso contrario si impone la necessità di un ragioniere, di un dottore commercialista per ogni Comando; vedo una complicazione in questo articolo.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): La previsione di una sia pur ridotta gestione propria dei Corpi è dovuta soprattutto alla sollecitazione da parte dei comuni di non escludere con la nostra legge che i Corpi possano almeno parzialmente anche autofinanziarsi, come hanno fatto per decenni, organizzando manifestazioni, dalle quali finora hanno ricavato proventi notevoli. Quindi i Corpi per queste prestazioni o per le manifestazioni hanno dei propri cespiti, i quali devono entrare nei bilanci dei Corpi stessi e non devono far parte di un bilancio anche interno o segreto, autonomo del tutto dal comune; devono entrare in una gestione, in un rendiconto delle entrate e spese

del Corpo, e quindi alleggerire, se è il caso, l'onere dei comuni. Da ciò deriva logicamente la necessità di prevedere un bilancio proprio, il quale, si intende, non è vincolato alle disposizioni della contabilità dello Stato o della Regione o dei comuni, ma è un bilancio che può consistere di due pagine, per modo di dire; è comunque utile che presentino il loro fabbisogno, e questo non è altro che la presentazione del proprio fabbisogno al comune con la messa in evidenza delle proprie entrate, con l'imputazione dei propri proventi, con la previsione delle spese, in modo che il comune possa comportarsi conformemente.

ALBERTINI (DC): Vorrei anch'io un chiarimento circa l'ultimo comma dell'art. 21, che dice: « Tutte le contestazioni che sorgono circa l'onere delle spese poste dalla presente legge a carico dei Comuni o di privati in caso di incendi di boschi, sono decise in via amministrativa dalle rispettive Giunte provinciali ».

Ora vorrei una precisazione, perchè dalla lettura dell'articolo sembrerebbe che la Giunta Provinciale intervenisse con funzioni giurisdizionali in contrasto di interessi fra i comuni ed i privati, funzioni che finora, almeno nella competenza propria, non ha.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Non è possibile che abbia funzioni giurisdizionali!

ALBERTINI (DC): E non potrebbe neanche compierle, anche se una norma lo precisasse. Può darsi che possa disporre, visto che è stata data alla Giunta Provinciale la competenza in materia di consorzi coattivi fra i comuni per l'istituzione di Corpi volontari, circa i bilanci fra un comune e l'altro quando sono consorziati, ma allora sarebbe meglio precisare, nel senso di escludere i privati, perchè nei riguardi dei privati non so come la Giunta Provinciale potrebbe disporre in materia amministrativa.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Per quanto concerne i comuni si tratta della facoltà di ripartire le spese derivanti ai singoli comuni, anche non consorziati, in base agli interventi dei propri Corpi volontari; quindi facoltà di riparto delle spese che esiste anche in altri casi in sede amministrativa. Il caso dei privati è previsto all'ultimo comma dell'art. 19, dove dice: « Alla spesa per lo spegnimento di incendi di boschi devono concorrere, oltre al proprietario del fondo colpito, anche i proprietari dei fondi limitrofi, che dall'isolamento e spegnimento hanno avuto salva la loro proprietà ». Nel decreto prefettizio vigente per

ia Provincia di Trento, era previsto che « le spese saranno ripartite a cura del sindaco, sentito, in caso di divergenze, il parere dell'autorità forestale che sarà definitivo ». Si tratta in sostanza di un servizio della pubblica amministrazione reso anche nell'interesse dei privati che concorrono alle spese. Invece del Sindaco, che dovrebbe ripartire in questo caso in prima istanza le spese fra comuni e privati, in caso di contestazioni interverrebbe la Giunta Provinciale, per un servizio amministrativo che in linea generale è a carico dei comuni e che solo in casi eccezionali di incendio di boschi è anche a carico del proprietario del bosco, il quale concorre, mediante una specie di tassa, allo spegnimento del bosco.

ALBERTINI (DC): Viene disposto con ruolo esecutivo?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Sì, lo vedremo poi.

VINANTE (PSI): Su questo argomento francamente non ho chiara l'idea, perchè se il comune impone una determinata tassa, la Giunta Provinciale dovrebbe intervenire in caso di mancato accordo fra le parti, penso. Ma che potere ha la Giunta Provinciale per intervenire? Se io non accetto quanto mi ha imposto il comune, non so quale autorità maggiore può avere la Giunta Provinciale ad imporre quello che non mi sembra giusto... Francamente non ci vedo chiaro. Ritornando poi alla questione del finanziamento del bilancio dei vigili, quale è la procedura? L'articolo dice: « I comuni approvano le spese e il finanziamento ». Come avviene il finanziamento? I Corpi vengono dotati di mezzi finanziari all'inizio dell'esercizio, durante l'anno, oppure dopo avvenute le spese? Se vengono dotati durante l'esercizio, chi controlla chi ne è responsabile? A parte la complicazione burocratica, per cui rimango della precisa idea di prima, mi si dica per lo meno che c'è una garanzia che questo investimento verrà realmente speso nelle forme e nella maniera stabilita dal bilancio preventivo e che i mezzi verranno messi a disposizione con l'approvazione del bilancio preventivo. Penso che debba essere così; comunque chiedo un chiarimento all'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Sono questioni che, dopo l'affermazione di principio e le direttive della legge regionale, dovranno anche trovare, se necessario, una disciplina nel regolamento. Altrove è affermato l'obbligo del comune di provvedere al servizio antincendi; quindi il comune deve ammannire i mezzi. Il Consiglio comunale approva il bilancio con le proposte di fab-

bisogno da una parte ed i mezzi per coprire questo fabbisogno dall'altra, che possono essere non solo mezzi del bilancio del comune ma anche mezzi propri del Corpo, come ho spiegato. Quindi era necessario tenere distinti il bilancio ed il finanziamento, nel senso che il comune non potrebbe certamente non approvare l'autofinanziamento parziale del Corpo, anzi avrebbe tutte le ragioni per approvarlo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 21: maggioranza favorevole, 3 contrari.

Art. 22. C'è un emendamento a firma Vinante, Scotoni, Raffaelli, all'ultimo capoverso sostitutivo delle parole « possono valersi » con « si varranno ».

DEFANT (PPTT): Devo anzitutto chiedere all'Assessore l'interpretazione della figura del volontario. Il cittadino presta la sua opera nel Corpo volontario e diventa quindi pubblico ufficiale solo durante l'esercizio delle sue funzioni, ritornando poi libero cittadino. Ora la Costituzione prevede che i cittadini possono liberamente associarsi. Perciò sopprimerei il primo comma perchè non ha ragione di esistere. Se fosse un Corpo militarizzato allora dovrebbe attenersi alle leggi che esistono in materia, ma un cittadino che volontariamente presta la sua opera nel Corpo dei pompieri volontari, resta libero cittadino e può unirsi come e quando vuole nei limiti della legge. Questo lo prevede la Costituzione e non vedo perchè noi si debba prescrivere un'autorizzazione per i cittadini volontari pompieri che intendono unirsi in associazione.

GRABER (SVP): Ich weiss mit diesem Art. 22 nicht recht was anfangen, beziehungsweise weiss ich nicht genau was er recht viel verbessern kann hinsichtlich Förderung des Wetteifers, des Solidaritätsgeistes oder des Allgemeininteresses. Ich glaube diese schönen Sachen werden bei einer Feuerwehr wohl schon vorhanden sein oder es wird die Feuerwehr gar nicht vorhanden sein. Wenn sich diese Vereinigungen zusammenschliessen in Zonen, so ist es mir nicht ganz klar was und wie gross eine Zone ist. Ich halte das nicht für sehr notwendig. Eher bringe ich Verständnis auf für Bezirke und Provinzen. Der Zusammenschluss in Bezirke und Provinzen, der mag vielleicht sehr gut und förderlich sein. Der Zusammenschluss in der Region, ja, den haben wir ja schon durch den Regionalfirewehrrinspektor. Der Zusammenschluss in Bezirke und Provinzen, der kann vielleicht gut sein, aber noch eine weitere Aufteilung in Zonen, das würde ich wirklich nicht für gut finden, auch im Interesse der Koordinierung, denn wir werden uns

doch auch daran gewöhnen müssen ungefähr die gleiche Ausrüstung zu haben, damit wenn irgend ein Einsatz ist, dass die Schläuche passen, dass irgend eine Normalisierung in den Geräten stattfindet, vielleicht auch in der Montur und in der Ausrüstung und da finde ich, dass eine Unterteilung vielleicht zuviel dezentralisiert. Erfreulicherweise steht darauf das Wort « können sich » also nicht « müssen sich » und ich glaube unsere Feuerwehren tun gut daran, wenn sie sich in diesem Artikel 22 dieses Wort « können » sehr gut merken und sich nur in Bezirke und Provinzen vereinigen und nicht in Zonen und in der Region sind wir sowieso schon vereinigt.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Nel testo della Commissione legislativa della precedente legislatura il relativo articolo corrispondente all'attuale art. 22 è stato effettivamente radiato in omaggio al principio della libertà. Ora va precisato che si tratta di una associazione volontaria per un servizio pubblico, il quale altrove, nello Stato, è assunto esclusivamente dal Corpo permanente. L'art. 22 della legge statale dice: « Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco. Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte, ai sensi... ecc. ». Quindi, per ammettere associazioni al di sopra dei Corpi comunali che sono già riconosciuti dagli articoli precedenti, associazioni su un piano superiore distrettuale o provinciale, era pur necessario rompere questo divieto esistente, nel senso di ammettere queste associazioni al di sopra dei Corpi volontari per l'incremento di questo servizio pubblico. E, si intende, questo riconoscimento, questa ammissione giuridica di associazioni sul piano distrettuale o provinciale, riguarda solo l'incremento del servizio, non riguarda le altre questioni, per esempio le associazioni fra i vigili del fuoco volontari a scopi culturali o sindacali per il medesimo servizio; quelle sono libere in base all'art. 39 della Costituzione. Ma, secondo me, era necessario dire qualche cosa per infrangere questo cerchio chiuso, cioè ammettere anche associazioni di corpi volontari al di sopra dei singoli corpi per l'incremento dei servizi.

Queste associazioni dunque potranno essere utilizzate per migliorare la funzionalità dell'esercizio stesso, cioè per una migliore organizzazione, istruzione e coordinamento dei volontari, per fare esercitazioni in comune in grande stile, per casi di disastri notevoli, per la istruzione e anche per consultazioni vicendevoli nel campo organizzativo. E'

vero che questa facoltà di organizzazione è ammessa dalla legge, ma è lasciata alla libera volontà dei corpi o in zone o in provincie, perciò dobbiamo fissare una linea.

Ich will nur sagen, dass diese Einteilung in Zonen gar nicht praktiziert wird, höchstens eine Einteilung in Bezirke nach den Bezirksgerichten, und selbstverständlich kann davon Abstand genommen werden von der Einteilung und von einem Zusammenschluss in Zonen. Aber die Vorschrift als solche, beziehungsweise die Norm als solche, war notwendig weil es sich um einen sogenannten öffentlichen Dienst handelt und weil eine Gesetzesbestimmung besteht, die noch in Kraft ist, dass keine andere Organisation für die Feuerwehr zugelassen ist, als die Berufsfeuerwehrcorps. Also mussten wir, um diese Zusammenschlüsse über die Gemeindefeuerwehren hinaus zu erlauben, zumindestens diese Bestimmung einführen. Es ist ihnen damit freigestellt sich zusammenzuschliessen. Darüber hinaus gewinnt der Art. 1 insofern eine praktische Bedeutung als im 3. Absatz steht, dass diese Zusammenschlüsse verwendet werden können sogar für die Organisation, für einen besseren Aufbau und für die Mitwirkung bei der Organisation und für eine Koordination der Tätigkeiten der einzelnen Feuerwehrcorps. Gerade dieser Punkt ist von unseren Bezirksverbänden und vom Landesverband, die de facto bestehen und bisher tollert worden sind, geradezu als ihr wichtigstes Anliegen vorgebracht worden, damit sie sich endlich in voller Legalität auswirken können und damit sie auch tatsächlich herangezogen werden können für die Schulung, für eine bessere Organisation, für eine Koordination, für Grossübungen, für Grossbrände u. s. w.

Deswegen erachte ich den Artikel juridisch als sehr zweckmässig, damit kein Zweifel mehr besteht, dass sich diese Verbände tatsächlich bilden können und dass sie auch herangezogen werden können für diese Aufgaben, die den öffentlichen Dienst unmittelbar betreffen.

VINANTE (PSI): Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 22: unanimità.

Art. 23. C'è un emendamento, a firma Vinante, Scotoni, Raffaelli, il quale propone di sostituire all'ultimo capoverso le parole « l'Ispettore regionale » con le parole « il Comandante del Corpo volontario o permanente o il Sindaco possono.. ecc. ».

VINANTE: C'è un errore anziché « Ispettore regionale » è « Ispettore provinciale ».

L'art. 23 prevede la costituzione delle squadre dei vigili del fuoco. Ora all'ultimo capoverso si prevede che « in casi di incendio di particolare gravità nel comune ove si trova l'azienda, l'Ispettore provinciale o il Sindaco possono chiedere l'intervento, a carico del comune, delle squadre aziendali ». A me sembra che se lo stabilimento è posto in provincia, non si può aspettare che l'Ispettore provinciale venga a vedere se c'è la gravità o meno. D'altra parte non mi sembra giusto che a stabilire la gravità dell'incendio sia il Sindaco. Perciò si deve ammettere che in caso di necessità il comandante possa richiedere l'intervento di altri corpi.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Per quanto concerne il primo comma del provvedimento adottato dalla Giunta Regionale, al vertice della gerarchia di controllo dei Corpi volontari ed in genere del servizio antincendi si trova l'Ispettore regionale presso la Giunta Regionale. E' confacente che sia l'Ispettore regionale che elabora le proposte per la Giunta Regionale, e ritengo cosa ovvia che egli non le elabori solo in base ad una visione propria, di testa propria, ma che si consulti anche con il consiglio di amministrazione, che è un organo consultivo per tutte le materie antincendi, con gli Ispettori provinciali, con i Sindaci o con i comandanti locali. Non ritengo però necessario fissare ciò nella legge. Per quanto concerne l'ultimo capoverso, si tratta di incendi e di catastrofi gravi e dell'impiego delle squadre aziendali, le quali, si intende, dovranno essere rimborsate dal comune delle spese sostenute.

La facoltà di richiesta è limitata al Sindaco, e non al Corpo volontario; se si vuole dare una spiegazione di questa limitazione, dirò che non si tratta di formazioni volontarie a proposito delle squadre aziendali, bensì di un corpo di impiegati della azienda che sono destinati a questo servizio, per cui il sindaco più del comandante può giudicare della opportunità del loro impiego ed intervento.

Per quanto riguarda l'Ispettore provinciale dovrebbe essere chiaro che può chiedere questo solo quando si trova sul posto, e ciò può succedere molto spesso.

VINANTE (PSI): L'Assessore ha risposto su un argomento che non avevo sollevato. Nell'ultimo capoverso si dice che in casi di gravità di incendio le squadre possono intervenire su richiesta dell'Ispettore provinciale o del Sindaco. Io dicevo che la richiesta di intervento da parte dell'Ispettore provinciale può essere logica, comprensibile, se le squadre risiedono nella città capoluogo; non comprendo invece come egli possa intervenire e fare questa richiesta, quando l'incendio scoppiasse in un paese sperduto di montagna. Perciò volevo

estendere il diritto a richiedere l'intervento delle squadre anche al comandante del Corpo volontario del posto. Questa la richiesta, e non vedo difficoltà ad ammetterla.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Logicamente l'Ispettore provinciale dovrebbe richiedere l'intervento soltanto quando si trovi sul posto, il che può succedere molto spesso, in quanto interviene come Ispettore provinciale.

SCOTONI (PCI): Mi sembra che la cosa si stia facendo troppo complicata, e non milita certo ad onore della legislazione regionale il fatto che su di un articolo abbastanza semplice vi siano così diverse e strane interpretazioni. L'emendamento non vuole che questo: se vi è un grosso incendio e il Corpo volontario sul posto non è capace, o per il numero scarso o per la attrezzatura modesta, di far fronte alle esigenze e se sul posto vi è l'Ispettore provinciale, quest'ultimo può dire alle squadre aziendali, ove vi siano: « venite anche voi a dare una mano »; se non c'è l'Ispettore provinciale lo può fare il Sindaco; e Vinante dice: se non c'è neanche il Sindaco lo può fare il comandante dei vigili del fuoco. E' cosa talmente modesta che, fra il resto, sarebbe anche superflua, perchè in base al successivo art. 26 il comandante dei vigili del fuoco può obbligare qualunque cittadino a prestare la sua opera, quindi tanto più quelli che fanno parte di una squadra che si definisce antincendi!

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento che propone di inserire anche « il comandante del Corpo volontario o permanente o il Sindaco »: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 23: unanimità.

Art. 24. C'è un emendamento aggiuntivo a firma Vinante, Scotoni, Raffaelli, alla fine del I° capoverso: « coadiuvato in ciò dal Comandante del Corpo volontario competente per territorio ».

Pongo in votazione l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 24: unanimità.

Art. 25. E' posto ai voti l'art. 25: unanimità.

Art. 26.

RAFFAELLI (PSI): Sto preparando un emendamento da aggiungere all'art. 26, primo comma, alle parole: « mettere a disposizione attrezzi atti a spegnere o a facilitare lo spegnimento degli incendi », aggiungere: « e alla salvezza dei beni mobili con diritto al risarcimento di eventuali danni », perchè possono chiedere anche dei carri per il trasporto di masserizie, o altri mezzi.

PRESIDENTE: Vuole ripetere?

RAFFAELLI (PSI): Propongo che sia aggiunta al primo comma dell'art. 26 la frase: « e alla salvezza dei beni mobili con diritto a risarcimento di eventuali danni », intendendo in pratica la possibilità di requisire dei carri, delle automobili, dei camions, se necessario, e qualsiasi altro mezzo utile a salvare le cose, con diritto, naturalmente, al risarcimento dei danni.

PRUNER (PPTT): Vorrei osservare che dall'esame degli articoli della legge non trovo che siano state prese misure di assicurazione contro gli infortuni per coloro che devono prestare servizio in casi di estremo bisogno a favore della collettività. Tante volte è successo che dei volontari sono stati infortunati e resi invalidi al lavoro senza venir ricompensati dalla società. In questo caso sarebbe peggio ancora, in quanto è il Sindaco che li obbliga ad intervenire, senza impegno per i casi di invalidità o morte.

L'art. 33, alla lettera b) dice: « La Cassa regionale Antincendi provvede a corrispondere le indennità temporanee e permanenti al personale permanente o volontario infortunato in servizio e per causa di servizio... ecc. », ma non menziona il personale infortunato che non sia né in servizio volontario né in quello permanente. Perciò è bene provvedere.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Per quanto concerne il caso di infortunio di una persona che in base all'art. 26 viene chiamata a prestare la propria opera per lo spegnimento, credo che si possa senz'altro far rientrare nel concetto di personale volontario, quindi nella lettera b) dell'art. 33, dove è prevista la corresponsione di indennità temporanea o permanente a personale infortunato in servizio.

PARIS (PSDI): E' molto provvisorio....

NARDIN (PCI): E' un volontariato con le manette!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Comunque si può precisare.

DEFANT (PPTT): L'art. 26 investe tutta una serie di principi, che in qualche modo sono regolati anche dal Codice Civile. Io sono convinto — e dico pure che ho un concetto molto basso dei miei concittadini — che l'80 per cento dei cittadini se la squaglierebbero piuttosto che prestare la loro opera dove c'è anche il pericolo di morire. Ora la legge impone l'obbligo e noi dobbiamo adempierlo. Quale indennizzo prevede la nostra legge a favore di quei cittadini che durante l'opera di soccorso si infortunano o perdono la vita o i loro averi? E' una questione che va risolta, perchè non si può così semplicisticamente imporre l'obbligo a tutti i cittadini

in genere di correre in aiuto della società, senza prevedere anche contemporaneamente un indennizzo in caso di infortunio o di morte. La lacuna è grave. Sarebbe bene inserire una clausola particolare che salvaguardi anche il diritto dei cittadini.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): D'accordo di inserire nell'art. 33, alla lettera b) la menzione espressa, cioè che siano comprese anche le persone che prestano il loro servizio secondo l'art. 26.

NARDIN (PCI): A parer mio, i Corpi permanenti e soprattutto i Corpi volontari — le cui qualità sono state così ampiamente poste in luce nel corso di questo dibattito — con l'aiuto dei Corpi permanenti, dell'Ispettore provinciale e dell'Ispettore regionale, possono adeguatamente intervenire ed essere sufficienti nei casi normali. Direi che solo in casi eccezionali, cioè di pubbliche calamità, dovrebbero essere mobilitati i cittadini residenti e di passaggio. Vorrei sapere se la Giunta accetta questa limitazione al principio contenuto nell'art. 26.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Dovrebbe già risultare da tutto il complesso della legge che questa possibilità di chiamata, che non è né una mobilitazione né una requisizione di personale, non può essere paragonata alle requisizioni come sono regolate dalla legge in caso di guerra, né alla mobilitazione in caso di precetto. E' un caso regolato, che ha già trovato una sua prassi nella precedente legge provinciale e che è regolato, per gli incendi di boschi, da una norma positiva di legislazione statale ed anche dal Codice penale, sempre per il caso di comune pericolo. Quindi, per abundantiam e per precisazione si può ripetere, all'inizio di questo articolo: « Nel caso di incendio o di calamità pubblica », in modo che sia ancor più chiaro di che si tratta.

NARDIN (PCI): L'incendio è piccolo o medio o grande?

ALBERTINI (DC): Sarà questione di buon senso.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento a firma Benedikter, Odorizzi e Stoetter, che premette alle parole « tutti gli abitanti », le parole « Nel caso di incendio o di calamità pubblica »: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

MAGNAGO (SVP): Prima si parlava solo di incendi, per i quali il cittadino poteva essere costretto a prestare la sua opera, ora abbiamo giustamente inserito anche le calamità pubbliche, e allora si torna alla prima parte del comma: « in quanto siano atti al lavoro e non esistano pericoli per i propri beni ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Ma poi dice « trasportare e mobilitare ».

PRESIDENTE: « E alla salvezza dei beni con diritto al risarcimento di eventuali danni ».

RAFFAELLI (PSI): Quello ci voleva proprio.

PRESIDENTE: Una volta cancellato « mobili », la cosa va bene. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo delle parole « e alla salvezza dei beni con diritto al risarcimento di eventuali danni ».

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Dunque si impone di mettere a disposizione attrezzi atti a spegnere o a facilitare lo spegnimento degli incendi e alla salvezza dei beni.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 26 così emendato: unanimità.

Art. 27.

PARIS (PSDI): Chiedo perdono se ritardo di qualche minuto l'approvazione di questo articolo; desidero conoscere quale è la differenza fra servizio di soccorso tecnico e organi tecnici competenti.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Non vedo dove ricorrono le parole « organi tecnici » nell'articolo.

PARIS (PSDI): Nell'ultimo comma dell'articolo.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Il servizio di soccorsi tecnici, per esempio, sarebbe la rimozione di una frana sulle strade provinciali, dove l'intervento del Corpo dei vigili del fuoco cesserebbe con l'intervento dell'ufficio tecnico provinciale dotato della relativa attrezzatura, o con l'intervento dell'ANAS e della relativa attrezzatura sulle strade statali, in quanto sono gli organi tecnici competenti.

PARIS (PSDI): Grazie.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 27: unanimità.

Art. 28.

RAFFAELLI (PSI): Ritorno sul discorso del pagamento. Qui è previsto la devoluzione degli incassi al bilancio del Corpo. Però se è spiegabile che nel caso di un incendio in cui sono in pericolo, oltre che i beni, le vite, ci sia uno slancio altruistico che dà luogo alla gratuità della prestazione, l'andare a spazzare il camino è un servizio tecnico previsto dal comma b); almeno io intendo così « L'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone

o delle cose ». Ora sappiamo che in molti comuni lo spazzacamino non c'è e il servizio viene fatto dai vigili del fuoco volontari. Vedo che l'Assessore dice di no. I vigili lo fanno difatti, almeno in provincia di Trento. Non tutti i comuni hanno lo spazzacamino. Tale servizio lo fanno in molti casi i vigili, e per questo perdono non poco tempo. Mi pare che in questo caso la devoluzione del provento al singolo che compie l'opera, perdendo il tempo suo, rimettendoci delle giornate, sia una cosa logica. Non fosse la spazzatura dei camini, mi vuol dire che cosa sono queste « visite, controlli e interventi per speciali servizi di vigilanza obbligatori »?

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Cinematografi, sale, teatri!

RAFFAELLI (PSI): C'è sempre perdita di tempo da parte di uno o due vigili.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): E' una diversità di impostazione. I vigili volontari non sono chiamati a prestare la loro opera in senso professionale. Se il vigile volontario dovesse fare anche lo spazzacamino, ammesso che ne abbia la qualifica, tale prestazione professionale dovrà essere pagata dall'interessato, e però non rientra nelle « visite, controlli, interventi per speciali servizi di vigilanza obbligatori o richiesti ai fini della prevenzione incendi ». Abbiamo introdotto il servizio obbligatorio della spazzatura dei camini nel senso che i camini devono essere spazzati periodicamente ed il comune deve fissare questo periodo affidando l'opera per tutto il comune o per una zona del comune ad uno spazzacamino qualificato. Sarà la categoria degli artigiani che tutelerà i propri interessi professionali, mentre questo servizio di visite, di controlli, di speciali servizi di vigilanza, non ha nulla a che fare con la spazzatura dei camini. Sono quei servizi elencati — qui ne abbiamo tre — ma potranno essere altri servizi volontari, come in caso di manifestazioni pubbliche, nelle processioni e via dicendo. Dove per questi servizi vi sia pagamento, esso è reso al Corpo e non ai singoli, in quanto il chiamato in causa è il Corpo, e il danaro lo introita il Corpo che lo spende per il bene del Corpo stesso. Se poi il singolo chiamato dal Corpo a prestare questo servizio abbia una perdita di retribuzione — il che non succede perchè si tratta di servizi resi in giornate festive — a sua volta potrà essere rimborsato, a richiesta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 28: unanimità.

Sono le ore 14; siccome non finiamo, rinviemo l'argomento a domani. La seduta è tolta.

(Ore 14).

